



## *Commissione Tributaria Provinciale di Perugia*

*Il Presidente f.f.*

Decreto n.        /2020

- Visto l'art. 27 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;
- Visto il proprio decreto n. 73 del 3-11-2020;
- Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1230/2020, del 10 novembre 2020, "*Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze*";
- Ritenuta la opportunità di fornire indicazioni ai presidenti dei collegi "*in ordine alla valutazione delle istanze di discussione orale, formulate dai difensori delle parti, che non abbiano accettato il contraddittorio cartolare*" (Linee guida, paragrafo "*Richieste di discussione orale*", pag. 5);
- in attesa di eventuali protocolli condivisi con gli Uffici Finanziari e gli Ordini Professionali;
- in attesa di dare attuazione al D.MEF n. 46 dell'11-11-2020;
- stante l'urgenza;

**invita**

i presidenti dei collegi a valutare con la consueta dovuta attenzione le istanze di discussione orale formulate dai difensori delle parti, che non abbiano accettato il contraddittorio cartolare, con particolare riferimento alla rilevanza, novità e complessità delle questioni sollevate, al valore della controversia, al numero dei documenti da esaminare, alla concessione o rigetto di inibitorie nel caso esaminato, al fine di evitare richieste puramente dilatorie, fermo restando che, secondo il tenore dell'art. 27 D.L. n. 137, la regola rimane quella della trattazione scritta.

Si comunichi ai Sigg. ri Presidenti e giudici della CTP, al sig. Presidente della CTR dell'Umbria, al Direttore amministrativo ed ai segretari, nonché al C.P.G.T..

Manda la Segreteria per trasmettere a tutti i componenti della Commissione la delibera sopra citata del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nonché il D. MEF n. 46/2020

Perugia 16 novembre 2020

*Il Presidente f.f.*

*Sandro Cossu*





*Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

**Delibera n. 1230/2020**

Il Consiglio, nella seduta del 10 novembre 2020, composto come da verbale in pari data;

sentito il Relatore Cons. Angela Tomasicchio;

- visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019*) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

- visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (*“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

- visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*) convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

- visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (*“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;

- visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (*“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*) ed in particolare l'art. 1, che, modificando l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22



maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;

- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che ha dettato *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”*;

- vista la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020;

- visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;

- visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (*“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*), che all'art. 27 detta disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale tributaria;

- vista la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria del 15-4-2020, coordinata con deliberazione dell'11-5-2020;

- rilevato che, in forza delle disposizioni suindicate, il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 è stato prorogato al **31 gennaio 2021** e rilevato, altresì, che la situazione epidemiologica è in costante evoluzione, considerato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

- evidenziato che i recenti interventi normativi adottati, in via di urgenza, in materia di giustizia tributaria sono sorretti dall'esigenza, da un lato, di contenere e ridurre le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia e, dall'altro, di assicurare la continuità del servizio giustizia tributaria;



- evidenziato ed apprezzato il meritevole sforzo profuso dai Presidenti e giudici delle Commissioni Tributarie, dai difensori e dal personale amministrativo diretto a garantire il funzionamento del servizio nell'attuale situazione di emergenza sanitaria;

- ritenuta l'opportunità di indicare ai Presidenti di Commissione delle linee guida, cui ispirarsi nella redazione dei decreti ad essi demandati dalla normativa emergenziale sopra richiamata, riservando ulteriori specifiche indicazioni a successive delibere, tenuto conto della continua evoluzione dell'emergenza sanitaria e della possibilità di successivi interventi normativi;

- sentiti i Presidenti di Commissione in videoconferenza in data 6 novembre u.s.

- valutato che allo scopo possono essere approvate le seguenti

## **INDICAZIONI RELATIVE ALLA FISSAZIONE E ALLA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE**

L'art. 27 del decreto legge 28/10/2020 n. 137 nel dettare le misure urgenti per lo svolgimento del processo tributario attribuisce ai capi degli uffici la **possibilità di autorizzare** con decreto motivato:

1) **lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali, e delle camere di consiglio con collegamento da remoto**, con provvedimento da comunicarsi almeno cinque giorni prima della trattazione;

2) in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, **la decisione sulla base degli atti per le controversie già fissate per la trattazione pubblica**, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;



3) nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, **la trattazione scritta**, con un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica.

Il terzo comma dell'art. 27, inoltre, prevede che i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

## §

### UDIENZE IN PRESENZA

L'art. 27 D.L. n. 137/2020 non vieta di continuare a celebrare le **udienze "in presenza"**, ove le condizioni sanitarie locali lo consentano e valutati anche i rischi cui vengono esposti tutti i protagonisti del processo (giudici, ausiliari, difensori e personale di segreteria) per effetto di tale modalità di partecipazione.

In questo caso, sarà necessario impartire quanto meno le seguenti disposizioni dirette a tutelare la salute ed a contenere il rischio di contagio delle persone:

a) mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020);

b) rispettare il divieto di assembramento (art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74).

Pertanto, appare opportuno che i dirigenti, nell'ottica di contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, dettino, ovvero confermino, l'efficacia di disposizioni volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del contagio ovvero ostacolare la possibilità di tracciamento in caso di contagio.

A tal fine si raccomanda - ove già non si sia proceduto in tal senso - l'adozione delle ulteriori misure utili, proporzionate ed idonee ad evitare



forme di assembramento, come la chiamata delle cause ad orario, al fine di regolarne la trattazione, nell'eventualità in cui la stessa si possa svolgere in presenza.

§

## COLLEGAMENTI DA REMOTO

Il Consiglio di Presidenza, rilevata l'attuale indisponibilità di dotazioni informatiche per lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali con collegamento da remoto, evidenzia che, per la **decisione** in camera di consiglio dei ricorsi a trattazione scritta nonché per quelli ex art. 33, comma 1, parte prima, D. Lgs. 546/92, l'attuale assetto emergenziale consente l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione digitale) individuate dal Presidente del collegio, estese ai componenti del collegio ed al Segretario di sezione. Il Presidente di collegio ne attesta il regolare ed integrale funzionamento.

In tal modo si potrà consentire la partecipazione, alla camera di consiglio, per la decisione dei ricorsi trattati con il contraddittorio scritto, anche dei giudici tributari che, residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza, sarebbero altrimenti esonerati a causa della emergenza sanitaria.

§

## RICHIESTE DI DISCUSSIONE ORALE

Il Presidente potrà con decreto fornire ai presidenti dei collegi indicazioni in ordine alla valutazione delle istanze di discussione orale, formulate dai difensori delle parti, che non abbiano accettato il contraddittorio cartolare. Sarà opportuno tener conto nella valutazione delle istanze di rinvio post emergenziale della rilevanza, novità, complessità della questione, del suo valore, del numero di documenti da esaminare e quant'altro ritenuto utile al loro accoglimento.

§



## CAMERALI PARTECIPATE E TRATTAZIONE SCRITTA

In presenza di un difetto di coordinamento tra il primo e il secondo comma dell'art. 27, nonostante quest'ultimo si riferisca soltanto alle cause fissate per la trattazione in udienza pubblica, il passaggio alla trattazione scritta deve intendersi anche per quelle camerali partecipate. La *ratio* emergenziale della norma, infatti, impone di estendere la conversione a trattazione scritta per la discussione di incidenti cautelari (ex artt. 47, 52, 62-bis e 65 c. 3-bis, D. Lgs. n. 546/1992) e per la discussione di richieste di ottemperanza ex art. 70, c. 7, D. Lgs. n. 546/1992, salvo quanto detto in ordine alla richiesta di discussione orale.

§

Data la complessità della situazione e le inevitabili conseguenze sulla ragionevole durata del processo, sul principio della oralità e sul diritto alla salute, si invitano i Presidenti delle Commissioni alla stipula di protocolli condivisi con gli Uffici Finanziari e gli Ordini Professionali.

§

Tanto premesso,

### **DELIBERA**

di approvare le "Linee guida" come in motivazione.

Si trasmetta la presente delibera ai Presidenti delle CTR e delle CTP, al Ministro della Economia e Finanze, al Consiglio Nazionale Forense, al Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, all'Unione Nazionale delle Camere Avvocati Tributaristi. Si dispone la pubblicazione, senza ritardo, della presente delibera sul sito del CPGT.



**IL PRESIDENTE**  
Antonio Leone



*Ministero dell' Economia e delle Finanze*  
*Dipartimento delle Finanze*

**IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE**

VISTO l'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, contenente misure urgenti in materia di Giustizia tributaria digitale.

VISTO l'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, concernente ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze, anche da remoto, nel processo tributario.

VISTO il decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 545, sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

VISTO il decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, contenente disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2014, "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di

formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005".

VISTI gli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, n. 163, "Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2005, n. 68, "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3".

VISTO il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 26 aprile 2012 recante "Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della posta elettronica certificata (pec), per le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992".

VISTO il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015, come modificato dal successivo decreto direttoriale del 28 novembre 2017, recante le specifiche tecniche previste dall'articolo 3 del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163.

CONSIDERATO che è opportuno utilizzare, in fase di prima attuazione, il software *Skype for Business* già a disposizione delle Commissioni tributarie.

ACQUISITO il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con la delibera n. 788 del 23 giugno 2020.

VISTA la nota del 6 agosto 2020, n. 12853, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto il parere al Garante per la protezione dei dati personali e

all'Agenzia per l'Italia digitale sullo schema di decreto che individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze attraverso collegamenti da remoto.

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso con delibera n. 187 del 15 ottobre 2020 e trasmesso con nota 23 ottobre 2020, n. 39646.

CONSIDERATA l'urgenza di approvare le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell'udienza attraverso collegamenti da remoto autorizzata dal Presidente della Commissione tributaria, anche ai sensi delle disposizioni di natura emergenziale contenute nell'articolo 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, in corso di conversione.

## *DECRETA*

### Articolo 1

#### *Ambito di applicazione*

1. Il presente provvedimento individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, al fine di consentire l'attivazione delle udienze a distanza, così come previsto dall'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall'articolo 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

### Articolo 2

#### *Collegamento da remoto e strumenti di videoconferenza*

1. Le udienze a distanza si svolgono mediante collegamenti da remoto utilizzando il programma informatico *Skype for Business*.
2. I collegamenti sono effettuati con il programma di cui al comma 1, tramite dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all'interno del sistema informativo della fiscalità (SIF) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei limiti delle risorse e apparati assegnati ai singoli uffici.

3. I dispositivi utilizzati per i collegamenti da remoto rispettano le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nelle “Linee guida tecnico-operative” di cui all’articolo 5.

### Articolo 3

#### *Svolgimento delle udienze a distanza*

1. La partecipazione all’udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.
2. La decisione del Presidente di svolgere l’udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Prima dell’udienza, l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia una seconda comunicazione all’indirizzo di posta elettronica di cui al periodo precedente contenente il link per la partecipazione all’udienza a distanza e l’avviso che l’accesso all’udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Il link è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore delegato.
3. In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l’udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti con le modalità previste dal comma 2.

### Articolo 4

#### *Processo verbale*

1. Il verbale di udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza.
2. Qualora non sia possibile procedere con la sottoscrizione digitale di cui al comma 1, il segretario procede ad effettuare copia informatica del verbale sottoscritto

con firma autografa e ad inserirla nel fascicolo informatico d'ufficio, previa apposizione della propria firma digitale.

#### Articolo 5

##### *Linee guida tecnico-operative e trattamento dei dati personali*

1. Le specifiche tecniche funzionali alla partecipazione dei difensori o delle parti che si difendono in proprio, sono individuate nelle Linee guida tecnico-operative, pubblicate sul sito internet dedicato alla Giustizia Tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze e aggiornate in base all'evoluzione normativa e tecnologica.
2. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 è pubblicata sul sito indicato al comma 1.

#### Articolo 6

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto è, altresì, pubblicato nei siti istituzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è comunicato alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado.

Roma, 11 novembre 2020

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

*Fabrizia Lapecorella*

*Firmato digitalmente*

